

TRIBUNALE FEDERALE FITAV

Composto da

Prof. Antonio Flamini, Presidente estensore
Prof. Lorenzo Mezzasoma, Componente
Avv. Paolo Liberati, Componente

Nel procedimento disciplinare rubricato al n. 00007/FITAV/2015
a carico di
PARLANTI Domenico, nato a Gualdo Tadino il 29 giugno 1968
incolpato

come precisato nell'atto di deferimento a giudizio emesso dal Procuratore Federale FITAV in data
29 ottobre 2015, «...della infrazione disciplinare di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento di
Giustizia FITAV...».

Visto l'art. 59 del Regolamento di Giustizia;
all'udienza del 27.6.2015 ha emesso la seguente

SENTENZA

Fatto.

Con lettera datata 8.6.2015 inviata al Collegio Tecnico Giuridico FITAV e, per conoscenza, al
Presidente FITAV, al Segretario Generale FITAV, al Procuratore Federale FITAV, ai componenti il
Consiglio Federale FITAV, in copia in atti, il tesserato FITAV Signor Domenico Parlanti,
rivolgendosi al Coordinatore del Collegio Tecnico Giuridico, così si esprimeva (nel terzo
capoverso): «caro Stefano, non credi che sia giunto il momento di fare veramente un po di chiarezza
in questa vicenda dei Piattelli ecologici, eco-compatibili e via dicendo che in qualche modo, solo
per favorire le tasche del Presidente rossi, sta portando una infinita confusione»; e (nel
penultimo capoverso): «Allora a fronte di questi sotterfugi, messi in atto solo per riempirsi le
tasche, a discapito di qualche brava persona».

A seguito di atto di deferimento a giudizio del 29.10.2015, veniva fissata l'udienza di discussione
del 11.1.2016. L'incolpato Parlanti si costituiva con memoria depositata il 7.1.2016 a ministero
degli Avv.ti Diego Lacchi e Stefano De Angelis con la quale chiedeva di acquisire agli atti
memoriale difensionale a sua firma, di disporre la sua audizione, di disporre l'audizione in qualità
di testimone del Sig. Marco Marinangeli e, infine, di disporre l'archiviazione del procedimento
disciplinare.

All'udienza del 11.1.2016 il Procuratore Federale acconsentiva all'acquisizione del memoriale e si
opponesse alla prova testimoniale, chiedendo la condanna del Parlanti alla sanzione della diffida per
aver violato l'art. 15, comma 1, Reg. Giustizia FITAV. La difesa chiedeva l'assoluzione
dell'incolpato.

Il Tribunale pronunciava ordinanza con la quale disponeva l'acquisizione da parte della Segreteria
di informazioni sull'esistenza di procedimenti penali a carico di Domenico Parlanti e di Luciano
Rossi presso le Procure della Repubblica di Roma, Perugia e Spoleto e rinviava all'udienza del
27.6.2016.

All'udienza del 27.6.2016, dato atto che dalle informazioni ricevute non sono risultati carichi
pendenti a carico di Domenico Parlanti e di Luciano Rossi, la difesa dell'incolpato e il procuratore
Federale ribadivano le loro richieste. Con ordinanza emessa a seguito di camera di consiglio il
Tribunale respingeva le richieste istruttorie della difesa e procedeva all'audizione dell'incolpato, a
conclusione della quale il Procuratore Federale e i difensori concludevano come da verbale.

Diritto.

Il Signor Domenico Parlanti, tesserato FITAV è stato sottoposto al procedimento disciplinare per le
frasi contenute nella lettera del 8.6.2015, in atti, che costituisce la prova dei fatti a lui attribuiti.
Nella sua audizione l'incolpato ha affermato che non intendeva offendere il Presidente, ma, quando
ha scritto «per favorire le tasche del Presidente», voleva dire che la gran parte dei rottami che

vengono smaltiti nei campi da tiro sono ritirati dalla Soc. Eurotarget o da Soc. ad essa collegata della quale è comunque socio la Toro s.r.l. di cui è Presidente il Presidente FITAV Luciano Rossi; di conseguenza, poiché il fatturato di questa società sarebbe aumentato, voleva evidenziare che a suo avviso esisteva un conflitto d'interesse. Tuttavia, nonostante tale precisazione, ad avviso del Collegio le frasi in questione sono oggettivamente offensive dell'onore, del decoro e della reputazione non soltanto del Presidente FITAV, ma anche degli organi istituzionali e del Collegio Tecnico Giuridico FITAV. Indicativa in proposito è anche la frase (quarto capoverso): «Non sarebbe il momento che iniziate a pensare alla FITAV, come un movimento a servizio dei tiratori e dei proprietari dei campi di Tiro, fornendo consulenze, anziché scambiarla per un'azienda privata, tra l'altro sostituendosi a volte alle autorità competenti, incutendo terrore con queste parolone come inquinamento?». È evidente che definire «azienda privata» la FITAV costituisce un'offesa alla stessa Federazione che arreca ad essa ed ai suoi organi un grave pregiudizio morale.

La circostanza, evidenziata dalla difesa, che per le frasi scritte dall'incolpato il Presidente Rossi non ha proposto alcun atto di denuncia querela non ha alcuna rilevanza, dato che rientra nella libera disponibilità della persona offesa investire l'Autorità giudiziaria ordinaria, ma ciò non vuol dire che la condotta non sia offensiva. Del resto, una eventuale sentenza penale avrebbe avuto l'efficacia nel giudizio disciplinare prevista dall'art. 63 Reg. Giustizia FITAV, il cui comma 3 stabilisce che pure in presenza di una sentenza di assoluzione resta ferma l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto. Nel caso di specie il fatto, costituito dalle frasi scritte dall'incolpato, va oggettivamente qualificato come offensivo non soltanto nei confronti del Presidente FITAV, ma anche della stessa Federazione e dei suoi organi.

Dal punto di vista soggettivo l'incolpato ha tentato di far apparire le sue affermazioni come manifestazione del diritto di critica; esse tuttavia, a causa delle espressioni usate, travalicano il requisito della continenza, dato che, pur in mancanza di insulti o volgarità, dimostrano in modo certo l'intenzione di riferirsi a interessi personali del Presidente per ottenere vantaggi economici con conseguente negazione della sua integrità e dunque del suo onore e della sua reputazione. Se si aggiunge che viene messa in dubbio l'integrità morale di tutti gli organi della Federazione, risulta evidente l'intento offensivo diffuso che comporta un pregiudizio morale all'istituzione che viene descritta come asservita agli interessi del suo Presidente. Del resto, se il Parlanti fosse stato convinto del presunto conflitto d'interessi, avrebbe potuto esperire le opportune azioni che sia l'ordinamento sportivo sia quello statale apprestano.

Deve pertanto essere affermato che la condotta di cui al capo di incolpazione, che concretizza gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito disciplinare contestato, è attribuibile alla libera volontà dell'incolpato Domenico Parlanti che pertanto deve essere dichiarato responsabile. Il Collegio, in considerazione del pregiudizio morale arrecato al Presidente Luciano Rossi e alla FITAV, ritiene di dover infliggere all'incolpato Domenico Parlanti la sanzione della diffida.

P.Q.M.

Visto l'art. 15, comma 1, Reg. Giust. FITAV, dichiara Parlanti Domenico, nato a Gualdo Tadino il 29/6/1968, responsabile dell'incolpazione ascrittagli e lo condanna alla sanzione della diffida invitando ad astenersi per l'avvenire dal commettere altre analoghe violazioni (art. 30, comma 3, lett. B, Reg. Giust. FITAV). Motivazione successiva come da RG.

Manda al Sig. procuratore Federale per l'esecuzione della sanzione irrogata. Manda alla segreteria per la comunicazione della presente sentenza al Sig. Domenico Parlanti, al Sig. Procuratore Federale, al Sig. Presidente FITAV Sen. Luciano Rossi.

Roma, 27 giugno 2016.

Prof. Antonio Flamini, Presidente estensore

Prof. Lorenzo Mezzasoma, Componente

Avv. Paolo Liberati, Componente